



CORTE DEI CONTI

PROCURA GENERALE



ARMA DEI CARABINIERI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

E

L'ARMA DEI CARABINIERI

La PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, di seguito denominata anche "PROCURA GENERALE", nella persona del Procuratore Generale, Dott. Alberto Avoli, e l'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata anche "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei Conti*";

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e, segnatamente, l'articolo 56, per il quale il Pubblico Ministero presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti può delegare gli adempimenti istruttori finalizzati all'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale, oltreché alla Guardia di Finanza, anche ad altre Forze di polizia;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTI gli articoli 7 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, nonché forestale, ambientale e agroalimentare;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 56 del decreto legislativo n. 174/2016, i Comandi dell'Arma, in prosecuzione di un'attività di collaborazione istituzionale già in atto sulla base delle previgenti disposizioni normative, saranno chiamati a operare in sempre più stretta sinergia con il Pubblico Ministero contabile per l'accertamento del danno erariale;

CONSIDERATO che tale collaborazione assume rilevanza per l'esercizio dell'azione erariale, con particolare riferimento a fattispecie connesse con i reati contro la pubblica amministrazione, alla tutela della salute e dell'ambiente, al contrasto alle frodi nel settore degli appalti pubblici e nei finanziamenti erogati dal bilancio nazionale e dell'Unione Europea;

RITENUTO opportuno definire in un quadro organico compiuto le collaborazioni già in atto, definendo moduli procedurali e operativi standard al fine di migliorare lo svolgimento complessivo delle attività;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente protocollo d'intesa, si intende per:
 - “*Pubblico Ministero*”, il magistrato appartenente alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti;
 - “*Deleghe Istruttorie*”, il provvedimento di incarico del Pubblico Ministero contabile per l'espletamento di accertamenti ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
 - “*Procura Regionale*”, la Procura Regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Art. 2

Ambiti di applicazione

1. Il presente protocollo d'intesa definisce le forme di collaborazione tra la PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI e l'ARMA DEI CARABINIERI finalizzate ad agevolare lo svolgimento da parte dei Reparti dell'ARMA delle deleghe istruttorie conferite dal Pubblico Ministero contabile ai fini dell'esercizio dell'azione erariale.
2. Le attività oggetto della collaborazione coinvolgeranno i Reparti dell'Organizzazione Territoriale nonché le unità operative delle Organizzazioni Speciale e per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, agevolando sia la doverosa comunicazione di accertamenti o presunti danni erariali in sede di controlli d'iniziativa, sia l'espletamento delle deleghe istruttorie conferite dal Pubblico Ministero contabile.

Art. 3

Istituzione di un Comitato tecnico congiunto

1. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, la PROCURA GENERALE e l'ARMA concordano di istituire un "Comitato tecnico congiunto" per la definizione delle iniziative di cui ai successivi articoli 4 e 5, nonché per il loro costante adeguamento in base a mutate esigenze istituzionali.
2. Il Comitato tecnico congiunto è composto da quattro componenti, due individuati dalla Procura Generale della Corte dei Conti, tra i Magistrati degli Uffici del Pubblico Ministero contabile, e due individuati dal Comando Generale dell'ARMA DEI CARABINIERI, tra gli Ufficiali in servizio. Per ogni componente del Comitato tecnico congiunto può essere nominato un membro supplente.

Art. 4

Formazione e aggiornamento professionale

1. Al fine di assicurare un'adeguata formazione e aggiornamento professionale del personale dell'ARMA destinatario di deleghe istruttorie ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 174/2016, la PROCURA GENERALE si impegna ad impartire indicazioni alle PROCURE REGIONALI per l'organizzazione, in sede decentrata, di apposite sessioni di formazione o aggiornamento professionale riguardanti le attività della Corte dei Conti, afferenti alla struttura della responsabilità amministrativo-contabile e all'adempimento dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, nonché sulle modalità di accertamento del danno erariale.
2. L'ARMA si impegna a far partecipare alle sessioni di cui al comma 1 personale dei propri Reparti territoriali e speciali, con particolare riguardo ai militari che svolgono prioritariamente compiti investigativi nel settore del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il contrasto alle frodi al bilancio nazionale e dell'Unione Europea.
3. I programmi e l'articolazione delle sessioni di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato tecnico congiunto, previsto dall'articolo 3.

Art. 5

Definizione di protocolli operativi

1. La PROCURA GENERALE e l'ARMA concordano sulla necessità di adottare strumenti in grado di assicurare un'azione uniforme nell'assolvimento delle deleghe istruttorie, in conformità a quanto previsto dal Codice di giustizia contabile.
2. Al fine di assicurare la predetta uniformità d'azione di cui al comma 1, l'ARMA si impegna ad impartire direttive per assicurare l'osservanza da parte dei Comandi di protocolli operativi standard, definiti dal Comitato tecnico congiunto, di cui all'articolo 3.

Art. 6

Oneri finanziari

1. Le attività previste dal presente protocollo d'intesa sono assicurate dalle parti con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Attuazione del protocollo

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente protocollo sarà curata da un Magistrato del Pubblico Ministero contabile, individuato dalla PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, e dal Capo del II Reparto del Comando Generale dell'ARMA DEI CARABINIERI.

Art. 8


Modifiche e durata dell'accordo

1. Il presente protocollo può essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 del Codice di giustizia contabile, l'accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza naturale.

Roma, 9 luglio 2019

IL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE DEI CONTI

(Dott. Alberto Avoli)



IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Giovanni Nistri)

